
Assegni familiari: nuovi importi dal 1° luglio 2015

Data Articolo: 25 Giugno 2015

Autore Articolo: Alessandra Caparello

Ritorna puntuale come ogni anno la circolare dell'INPS con i nuovi importi degli **assegni per il nucleo familiare** in vigore dal 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si tratta di un aggiornamento annuale obbligatorio, così come previsto dalla legge n. 153/88, secondo cui i livelli di reddito devono essere rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Assegni familiari

L'**assegno per il nucleo familiare**, detto per brevità ANF, spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai percettori di indennità di mobilità e disoccupazione, ai lavoratori dipendenti agricoli e coltivatori, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps), ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, in caso di rifiuto del datore di lavoro al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi, lavoratori in aspettativa sindacale o politica e marittimi sbarcati per malattia o infortunio).

È una **prestazione a sostegno del reddito** che viene erogata ai cittadini in base alla **composizione del nucleo familiare e ai redditi familiari**.

Gli ANF spettano per il **nucleo familiare** che può essere **composto da**:

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

-
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
 - i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
 - i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

Il **reddito** è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il **reddito del nucleo familiare**, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente al periodo di validità della domanda presentata (ad esempio per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2014). Ogni anno i **livelli di reddito** che devono essere rispettati per poter chiedere l'assegno vengono rivalutati e da questi scaturisce un diverso importo dell'ANF.

Assegni familiari: la circolare INPS n. 27/2015

Così con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015, l'Istituto Nazionale di previdenza sociale rende noti i **nuovi livelli reddituali** per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, rivalutati ai fini dell'erogazione dell'**assegno per il nucleo familiare** alle diverse tipologie di nuclei. L'ISTAT ha calcolato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2013 e l'anno 2014 è pari allo 0,2% e in relazione a ciò, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 con il predetto indice.

Gli importi ANF 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016

Gli importi completi degli **assegni per il nucleo familiare** valevoli per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 sono riportati nelle tabelle allegate alla circolare e sono calcolati in base della tipologia di **nucleo familiare** (monoparentali o pluriparentali con figli minori/minorenni e maggiorenni inabili; familiari orfani; nipoti a carico; etc...) incrociando i dati relativi al **reddito familiare** annuo e il **numero di componenti del nucleo familiare**.

Alessandra Caparello